

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale in base alle modifiche apportate al Regolamento tipo regionale e approvate con D.C.R. 79-27040/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2002 venne approvato il regolamento edilizio sulla base del regolamento tipo emanato dalla Regione Piemonte e che il medesimo venne successivamente modificato con D.C.C. n. 17 del 21.07.2005, con D.C.C. n. 36 del 25.11.2014 e con D.C.C. n. 21 del 16.06.2015;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/27040 del 28/07/2015 pubblicata sul BUR n. 33 del 20/08/2015 si sono apportate delle modifiche al testo del regolamento edilizio tipo regionale e nello specifico si è deliberato di:

- sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, con il seguente:

“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

- sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole: “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - con presi quelli formati da soffitte e da spazi sotto tetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti *“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda”;*

- di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente: *“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;*

- di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole *“abitabile o agibile”;*

- di sostituire la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente: *“f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”*

- di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole *“sottotetto abitabile o agibile compreso”* con le seguenti *“sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;*

- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente: *“2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della S UL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”;*

Dato atto altresì che con la medesima deliberazione si stabiliva che i comuni, entro sei mesi dall'intervenuta esecutività dell'atto, provvedessero a recepire, all'interno dei propri regolamenti edilizi, le modifiche introdotte con la deliberazione stessa;

Ritenuto quindi adeguare il proprio regolamento edilizio secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/27040 del 28/07/2015 pubblicata sul BUR n. 33 del 20/08/2015 apportando tutte le modifiche agli articoli come sopra riportato;

Viste le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte;

Acquisito, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione del responsabile del servizio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica;

Il Sindaco illustra la delibera dopo attenta discussione

Con votazione UNANIME

DELIBERA

1. di confermare la suesa posta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di modificare il proprio regolamento edilizio sulla base delle modifiche apportate al regolamento edilizio tipo regionale dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/27040 del 28/07/2015 pubblicata sul BUR n. 33 del 20/08/2015 come di seguito riportato:
 - sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, con il seguente:
“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;
 - sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole: “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - con presi quelli formati da soffitte e da spazi sotto tetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti *“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda”;*
 - di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente:
“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;
 - di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole *“abitabile o agibile”;*
 - di sostituire la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente:
“f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”

- di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole "sottotetto abitabile o agibile compreso" con le seguenti "*sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso*";

- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente:
"2. *Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della S UL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.*";

3. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;

5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.

6. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.

di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia modifiche apportate con la presente deliberazione